

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: ORD/2021/00139

Del: **29/12/2021**

Proponente: Direzione Corpo Polizia Municipale

OGGETTO: Misure di prevenzione per la sicurezza e l'incolumità pubblica per i giorni 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022

IL SINDACO

VISTE le restrizioni imposte anche quest'anno, a causa della necessità di contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, in particolare riguardanti il divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, del D.L. 33/2020, convertito in Legge 74/2020;

VISTE le misure di contrasto al contagio da COVID-19 previste dal D.P.C.M. del 02/03/2021 e dal decreto legge n. 221 del 24/12/2021;

PRESO ATTO che anche quest'anno, a causa delle restrizioni imposte a livello nazionale dalla normativa sopra citata, non si svolgeranno nel centro storico della Città i consueti spettacoli e festeggiamenti, essendosi organizzati soltanto eventi da seguire on line o tramite TV/radio;

CONSIDERATO pertanto che, in assenza dei consueti eventi organizzati, le strade e piazze cittadine potrebbero diventare teatro di assembramenti e spontanea aggregazione di persone e che in particolare la zona dell'area UNESCO, di notevole pregio storico artistico e pertanto meritevole di speciale tutela, è solitamente meta di cittadini che vogliono festeggiare l'arrivo del nuovo anno;

Pag. 1 di 5 ORD/2021/00139

CONSIDERATO che in corrispondenza nella notte di Capodanno è abitudine diffusa detenere e utilizzare petardi o altri artefici pirotecnici di libera vendita;

CONSIDERATO che la libera disponibilità e l'utilizzo di tali cose su suolo pubblico potrebbe comportare pericolo per l'incolumità delle persone presenti e pubblici danneggiamenti;

CONSIDERATO che attualmente, per l'emergenza in atto causata dalla pandemia del virus SARS-CoV-2, in particolare per il rapido diffondersi della variante Omicron, i reparti di Pronto Soccorso degli ospedali e l'intero sistema dell'emergenza sanitaria sono sottoposti a carichi straordinari di lavoro di particolare delicatezza e che è pertanto opportuno contrastare l'utilizzo di petardi e altri artifici pirotecnici che potrebbero causare feriti da trasportare e curare presso tali presidi;

CONSIDERATO che in corrispondenza della notte di Capodanno è abitudine diffusa portare con sé bottiglie di alcolici in vetro per brindare e che la libera disponibilità e l'utilizzo di tali cose potrebbe comportare pericolo per l'incolumità delle persone presenti ed aggravare in tal modo la criticità già rilevata nei presidi sanitari suddetti;

CONSIDERATO, altresì, che il rumore provocato dai fuochi d'artificio può creare reazioni di disagio psicofisico, in particolare nei soggetti più deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, e che l'accensione di fuochi d'artificio può provocare anche una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o di investimento;

CONSIDERATO che è stato inoltre provato che negli istanti successivi allo scoppio dei fuochi d'artificio, si registrano picchi elevati di sostanze inquinanti e un peggioramento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in data 29 dicembre 2021, ha richiesto l'adozione di un provvedimento sindacale contingibile e urgente mirato ad impedire l'uso dei petardi;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, anche quest'anno i pericoli collegati all'uso di fuochi d'artificio e di altro materiale esplodente nel periodo di fine anno presentino caratteristiche e consistenza di eccezionale rilevanza, e sono quindi tali da non poter essere affrontati soltanto mediante gli appelli pubblici al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva e comunque mediante gli strumenti ordinari;

RILEVATA, conseguentemente, la necessità di adottare un provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità, della salute umana e del benessere degli animali, ferme restando le misure previste dalla normativa di contrasto al contagio da COVID-19;

Pag. 2 di 5 ORD/2021/00139

VISTI gli artt. 54, commi 4 e 4-bis, e 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

RITENUTO opportuno prevedere la vigenza del presente provvedimento dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 07,00 del 1 gennaio 2022;

ORDINA

dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2021 alle ore 07,00 del 1 gennaio 2022

il divieto

1- Nei luoghi pubblici ed accessibili al pubblico presenti nel Centro Storico che rientra nella delimitazione dell'Area Unesco, da intendersi come l'area del Centro storico compresa nel seguente perimetro, da considerarsi incluso nell'area di divieto:

V.Le Strozzi; P.zzale Caduti dell'Egeo; V. Montelungo; V.le Fratelli Rosselli; P.zzale Vittorio Veneto; L.no Vespucci; Ponte Vespucci; L.no Soderini; V. Lungo le Murate di S. Rosa; V. Ludovico Ariosto; V.le Petrarca; P.zzale di Porta Romana; V.le dei Cipressi; V. Madonna della Pace; V. di San Leonardo; V. di Belvedere; V. dei Bastioni; L.no Benvenuto Cellini; Ponte San Niccolò; L.no Zecca Vecchia; V.le Giovane Italia; P.zza Beccaria; V.le A. Gramsci; P.zza Donatello; V.le Matteotti; P.zza della Libertà; V.le Spartaco Lavagnini; V.le Strozzi:

- a. di vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;
- b. di somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro, salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande
- c. di detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;
- 2- In tutto il territorio del centro abitato di Firenze, in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico:

il divieto

di detenere o far esplodere artifici pirotecnici, sia classificati che di libera vendita, e qualsiasi altro materiale esplodente negli spazi pubblici o accessibili al pubblico.

Pag. 3 di 5 ORD/2021/00139

3 - E' fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici situati nell'area UNESCO di esporre in maniera ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza dei divieti di cui al Punto 1 lettere a) e b).

INVITA

tutti i cittadini a limitare il più possibile l'uso di artifizi pirotecnici o altro materiale esplodente negli spazi privati non accessibili al pubblico, ad evitarne l'uso in presenza degli animali domestici e comunque ad adottare ogni opportuna cautela per prevenire possibili danni alle persone, agli animali o alle cose.

INFORMA

che i trasgressori alla seguente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, e, cioè, con una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, da applicare secondo i criteri prescritti all'art. 16 della legge 689/1981;

che in caso di violazione della presente Ordinanza i soggetti incaricati del controllo hanno la facoltà di procedere al sequestro delle cose illegittimamente detenute, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981;

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Si evidenzia che la presente Ordinanza è emanata dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54, commi 4, e 4-bis del d.lgs. 267/2000, e pertanto gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a far osservare con la massima attenzione la presente Ordinanza.

Si dispone che tutte le istituzioni interessate diano la massima diffusione della presente Ordinanza.

Firenze, lí 29/12/2021

Pag. 4 di 5 ORD/2021/00139

Sottoscritto digitalmente da Sindaco

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Pag. 5 di 5 ORD/2021/00139